



COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 del 24/03/2011

Oggetto:

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.). CONFERMA ALIQUOTA E DETRAZIONE DALL'IMPOSTA PER RESIDENZA PRINCIPALE.

L'anno duemilaundici addi ventiquattro del mese di marzo alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta PUBBLICA ordinaria di PRIMA CONVOCAZIONE.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. PENNA Bruno	SINDACO	Si
2. ARIONE Luca	CONSIGLIERE	Si
3. COTTO Giuseppe	VICE SINDACO	Si
4. ARIONE Bruno	CONSIGLIERE	Si
5. CONTINO Emanuele	CONSIGLIERE	Si
6. SOAVE Franco	CONSIGLIERE	Si
7. CANAVERO Armando	CONSIGLIERE	Si
8. MARCHISIO Pier Giorgio	CONSIGLIERE	No
9. MORANDO Paolo	CONSIGLIERE	Si
10. ARIONE Roberto	CONSIGLIERE	Si
11. FERRERO Giovanni	CONSIGLIERE	Si
12. FERRO Roberto	CONSIGLIERE	Si
13. ARIONE Roberto	CONSIGLIERE	No
	Totale Presenti:	11
	Totale Assenti:	2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott. Massimo NARDI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor **Bruno PENNA** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la legge 23.10.1992 n.421, contenente la delega al governo per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);

RICHIAMATO il D.Lgs. 30.12.1992 n.504 e s.m.i. recante "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art.4 della legge 23.10.1992 n.421" che ha istituito, dall'anno 1993, l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);

RICHIAMATO il D.Lgs. n.446/1997 e s.m.i. che ha ampliato i poteri del Comune in ordine all'applicazione dell'imposta;

EVIDENZIATO che:

✓ l'art.6, del citato D.Lgs. n.504/1992 e s.m.i. dispone:

1. "L'aliquota è stabilita dal Consiglio comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'art.84 del decreto legislativo 25.02.1995 n.77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996 n.336.

2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro";

✓ l'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. n.504/1992 e s.m.i. prevede per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, la possibilità di stabilire una detrazione fino a Lire 500.000 / Euro 258,23;

VISTO l'art.1, del D.L. 27.05.2008, n.93, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.126/2008, ai sensi del quale, a decorrere dall'anno 2008, è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (comma 1); per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. n.504/1992 e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art.8, commi 2 e 3, del citato decreto n.504 del 1992 (comma 2); l'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'art.6, comma 3 bis, e dell'art.8, comma 4, del D.Lgs. n.504 del 1992 e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'art.6 ed i commi 2 bis e 2 ter dell'art.8 del citato decreto n.504 del 1992 (comma 3); la minore imposta che deriva dall'applicazione di detti commi è rimborsata ai singoli Comuni dallo Stato;

RILEVATO che la competenza dell'organo consiliare a deliberare in merito all'aliquota dell'ICI è stata formalmente prevista dall'art.1, comma 156, della legge 27.12.2006, n.296 (legge finanziaria 2007), fugando i dubbi interpretativi presenti da tempo in dottrina e giurisprudenza; era già invece assodata la competenza del Consiglio comunale a deliberare in merito alla detrazione dall'imposta per la residenza principale rientrando l'argomento nella disciplina dell'ordinamento generale del tributo;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n.2 del 29.01.2010, esecutiva, con la quale, con effetto per l'anno 2010, per le argomentazioni ivi esposte cui si fa espresso rinvio, l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili, unica per tutti i cespiti immobiliari, è stata confermata e stabilita nella misura unica del 7‰ per tutte le unità immobiliari il cui possesso costituisce presupposto dell'imposta e la detrazione di imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo è stata confermata e stabilita in Euro 110,00;

RICHIAMATO l'art.53, comma 16, legge n.388/2000 e s.m.i. (legge finanziaria 2001) il quale prevede, tra l'altro, che il termine per deliberare le aliquote, le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; per quanto riguarda i tributi, questa disposizione è ribadita dall'art.1, comma 169, legge 27.12.2006, n.296 (legge finanziaria 2007), il quale aggiunge che le relative deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art.151 del D.Lgs. n.267/2000 il quale fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine entro il quale gli enti locali debbono approvare il bilancio di previsione per l'anno successivo, salvo differimento del medesimo disposto con Decreto del Ministero dell'Interno;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno in data 17.12.2010 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali è stato differito al 31.03.2011;

VISTO l'art.1, comma 123, della legge 13.12.2010, n.220 ai sensi del quale resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi 14-18, dell'art.14, del D.L. n.78/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.122/2010;

RICHIAMATA la legge 13.12.2010 n.220 (Legge di stabilità 2011) e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'incasso per ora ancora stimato per l'ICI nel 2010 è di Euro 52.000,00. Secondo le valutazioni effettuate in sede di formazione del bilancio di previsione 2011, risulta indispensabile confermare l'aliquota al 7‰ per tutti i fabbricati al fine di conseguire l'equilibrio della gestione corrente e per consentire l'attuale livello di erogazione di quei servizi primari indispensabili alla comunità e al territorio amministrato quali la manutenzione delle strade o delle piazze, la manutenzione delle aree verdi, della rete di illuminazione pubblica, dell'acquedotto, l'assistenza e i servizi scolastici e quant'altro la comunità castiglioneese giustamente richiede come base indispensabile al proprio benessere socio economico. D'altra parte il buon livello di erogazione dei servizi tesi al decoro ed alla fruibilità delle strutture pubbliche, assicurato mediante una oculata destinazione di risorse specifiche attentamente gestite nel contesto di possibilità di spesa sempre più rigide e ridotte, è anche una indispensabile premessa per la promozione di una sempre più rilevante economia turistica in un'area territoriale paesaggisticamente pregevole, che offre rilevanti risorse enogastronomiche. Contestualmente, si ritiene di confermare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, applicabile ancora alle fattispecie non soggette ad esenzione ICI ex lege, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (ICI) approvato con deliberazione consiliare n.17 del 30.08.2004;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

CON voto favorevole unanime reso nei modi e nei termini di legge

DELIBERA

DI CONFERMARE e STABILIRE, per le argomentazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'art.6, D.Lgs. n.504/1992 e s.m.i., l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili – ICI, con effetto per l'anno 2011, nella misura unica del 7‰ (settepermille) per tutte le unità immobiliari il cui possesso costituisce presupposto dell'imposta.



DI DARE ATTO che le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e quelle ad esse assimilate, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 E A9 sono esenti dal versamento dell'Imposta comunale sugli immobili ai sensi di quanto previsto dall'art.1, del D.L. 27.05.2008, n.93, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.126/2008.

DI CONFERMARE e STABILIRE la detrazione dall'imposta per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del soggetto passivo di cui all'art.8, terzo comma, del D.Lgs. n.504/1992 e s.m.i., applicabile ancora alle fattispecie non soggette ad esenzione ICI ex lege, in Euro 110,00 (centodieci/00).

DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà oggetto di pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con le modalità previste dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.3/DPF del 16.04.2003 (che prevede l'invio della richiesta di pubblicazione unitamente alla delibera di approvazione delle aliquote I.C.I. al seguente indirizzo di posta elettronica: dpf.federalismofiscale@finanze.it).

Successivamente con separata votazione unanime espressa ai sensi di legge la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.



COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

C. A. P. 12053

PROVINCIA DI CUNEO




Tel. e Fax 0141.85.51.02

Art.49, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. "Pareri dei Responsabili dei servizi"

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: *"Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Conferma aliquota e detrazione dall'imposta per residenza principale"*.

Castiglione Tinella, 16 MAR. 2011

Il Responsabile dell'Area amministrativa
Dott. Massimo Nardi



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: Bruno PENNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Massimo NARDI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 01 APR. 2011

Castiglione Tinella, 31 MAR. 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Massimo NARDI

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134, comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____.

Castiglione Tinella, _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Massimo NARDI

=====

Copia conforme all'originale, composta di n. 4 fogli, in carta libera, per uso amministrativo.

Castiglione Tinella, li 31 MAR. 2011

IL FUNZIONARIO COMUNALE
dott.ssa Antonella Sillano

Antonella Sillano

